

**REGOLAMENTO**  
**NORME DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31 maggio 2011

**Articolo 1**

*(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di fruizione e di utilizzo delle risorse del Parco Naturale Regionale di Porto Venere (di seguito Parco), istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n°30.

**Articolo 2**

*(Accesso)*

1. Le attività organizzate quali uscite didattiche, escursionistiche e sportive dovranno essere svolte lungo la viabilità pubblica (rete stradale, strade di servizio agro - silvo pastorale e sentieri), le aree verdi attrezzate, le aree di sosta indicate nel Piano del Parco (di seguito PdP) nella Tav. 58: "Infrastrutture e servizi del Parco", le aree demaniali marittime e le altre aree segnalate all'uopo dall'Ente gestore del Parco.
2. I responsabili delle attività di cui al punto 1. dovranno comunicare all'Ufficio Parco il numero dei partecipanti ad ogni singola uscita, in modo da fornire utili dati per il monitoraggio sull'affluenza turistico - escursionistica nel territorio del Parco.
3. Non è consentito l'accesso nelle Riserve Naturali Integrali (RNI) identificate dal Piano del Parco (Art. 5 e Tav. 57: DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO) .
4. Non è consentito l'accesso alla parte sommitale dell'Isola del Tinetto per la presenza di beni archeologici e naturalistici .
5. E' consentito, esclusivamente lungo la viabilità presente, il transito con detenzione di armi a coloro in possesso di porto d'arma per uso caccia in conformità alle leggi di pubblica sicurezza esclusivamente se l'arma verrà trasportata scarica e riposta nell'apposita custodia.
6. I soli cacciatori residenti sull'Isola Palmaria saranno dotati di permesso nominale, solo per il territorio dell'Isola per il il transito di cui al comma 5 del presente articolo.

**Articolo 3**

*(Circolazione dei mezzi)*

1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del Parco è consentita esclusivamente sulle strade e sui percorsi appositamente individuati dall'Ente gestore e riportati nel Piano del Parco art. 18 comma 6 "Regolamentazione degli accessi".
2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1:
  - a. i mezzi utilizzati per le operazioni agro – silvo – pastorali secondo gli usi locali, come riportato all'art. 18.6.3 del PdP;
  - b. i mezzi muniti di contrassegno, nominativo e a termine, utilizzati per motivate necessità, previa autorizzazione dell'Ente gestore; i possessori di permesso rilasciato dall'Ente gestore hanno l'obbligo di rendere visibile il contrassegno rilasciato.
  - c. i disabili, purchè muniti di contrassegno a norma di legge (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

3. E' consentito il transito in bicicletta esclusivamente lungo i percorsi individuati all'uopo dall' Ente di gestione, oltre che nei percorsi di cui al comma 1.  
L'accesso ed il transito a cavallo sono consentiti esclusivamente agli autorizzati ed esclusivamente lungo i percorsi individuati all'uopo dall' Ente gestore, oltre che nei percorsi di cui al comma 1. L'autorizzazione potrà essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, sia a titolo personale sia per l'organizzazione di escursioni guidate.  
Su tutta l'Area Parco sono vietate manifestazioni di mezzi motorizzati, salvo deroghe rilasciate all'uopo dall'Ente Gestore.  
Su tutte le strade e sentieri liberi all'accesso, classificati come storicamente utilizzati o d'uso pubblico su cui grava servitù di transito ed identificati dal PdP (Art.18, Tav. 58: INFRASTRUTTURE SERVIZI PARCO) è vietato porre ostacoli, anche temporanei, al transito.

#### **Articolo 4**

*(Campeggio e bivacco)*

1. E' vietato il campeggio effettuato con l'utilizzo di caravan, autocaravan e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone.
2. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono vietati su tutto il territorio del Parco al di fuori delle aree appositamente attrezzate negli ambiti a tal fine previsti all'art. 18.5 del P.d.P. e riportati alla Tav. 57 "Destinazione d'uso del suolo" e alla Tav. 58 "Infrastrutture e servizi del Parco".

#### **Articolo 5**

*(Attività di arrampicata)*

1. L'attività di arrampicata su pareti rocciose è consentita esclusivamente lungo i tracciati appositamente indicati.
2. E' fatto divieto aprire nuove vie di arrampicata all'interno di tutto il territorio del Parco.
3. In attesa dei risultati delle ricerche scientifiche in corso e dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5.4.2 del P.d.P. l'attività di cui al comma 1 deve rispettare le ordinanze adottate dall'Ente Gestore con apposito regolamento e comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla naturalità ambientale ed in particolare alla flora e fauna.

#### **Articolo 6**

*(Abbandono di piccoli rifiuti)*

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti.
2. Sono consentiti, previo rilascio di nulla osta dell'Ente Gestore e nel rispetto delle normative vigenti in materia, l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.

## **Articolo 7**

### *(Accensione di fuochi e abbruciamenti)*

1. L'accensione e l'impiego del fuoco all'aperto e gli abbruciamenti sono regolati dalla L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del successivo R.R. 29 giugno 1999, n.1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".
2. Le deroghe sono concesse dall'Ente Gestore sentito il Corpo Forestale dello Stato.

## **Articolo 8**

### *(Introduzioni di cani)*

1. I cani devono essere condotti al guinzaglio su tutto il territorio del Parco nonché muniti di idonea museruola in tutte le strade, scalinate o zone soggette a notevole flusso pedonale, secondo quanto stabilito dalle apposite ordinanze in vigore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1, quando utilizzati per servizio, i cani impiegati per attività agro – silvo - pastorali, fatto salvo l'obbligo del proprietario o del responsabile delle operazioni di mantenere un costante controllo sull'animale.
3. La presenza di cani nelle abitazioni rurali, opportunamente controllati e all'interno di aree opportunamente recintate, deve essere segnalata da appositi cartelli. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola solamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico .
4. In caso di smarrimento di cani all'interno del territorio del Parco, i proprietari sono tenuti a darne sollecita comunicazione all'Ente gestore.
5. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ente gestore la presenza di animali randagi avvistati nel territorio del parco stesso.

## **Articolo 9**

### *(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)*

1. Nelle zone di Riserva Naturale Integrale ed Orientata è vietato ogni comportamento che possa arrecare danno alla componente naturale evitando in particolare danneggiamenti e disturbi alla flora e alla fauna nonché la produzione di rumori molesti.
2. In tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motore a scoppio.
3. Nelle aree di Riserva Naturale Integrale è vietato l'utilizzo di dispositivi e strumentazioni che possono produrre emissioni luminose ed acustiche, salvo deroghe per particolari esigenze scientifiche. Nelle restanti aree l'uso di tali strumenti è consentito purchè non rechi disturbo alla fauna presente e rispetti quanto previsto dalle normative di settore vigenti.
4. E' consigliato l'utilizzo di fonti luminose che utilizzino lampade ad alta pressione di sodio.

## **Articolo 10**

*(Attività fotografica)*

1. L'attività fotografica è consentita liberamente senza comunque arrecare danni a flora e fauna, per quest'ultima in particolare nei periodi di riproduzione. All'interno delle aree di Riserva Naturale Integrale tale attività può essere esercitata previa autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

## **Articolo 11**

*(Pascolo degli animali)*

1. E' vietato l'insediamento di allevamenti realizzati con tecniche intensive, nonché l'utilizzo di additivi o integratori alimentari e l'impiego di mangimi geneticamente modificati, in base a quanto stabilito nell'art. 20.4.8 del P.d.P.

## **Articolo 12**

*(Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili)*

1. Sono vietati l'asportazione ed il danneggiamento di rocce, muretti a secco, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali in base a quanto stabilito dalle LL. RR. 4/1999 e 39/2009.
2. Sono inoltre vietati l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di reperti archeologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono regolate dal D. Lvo. 490/1999.
3. La fruizione delle grotte è disciplinata dall'articolo 7 della L.R. 39/2009.

## **Articolo 13**

*(Tutela di specie ed habitat naturali)*

1. Su tutto il territorio del Parco non sono consentite attività che determinino danneggiamento o distruzione di habitat meritevoli di particolare tutela quali quelli elencati negli allegati della L.R. 28/2009
2. Non sono altresì consentite attività che determinino il danneggiamento o distruzione di flora e fauna meritevoli di particolare tutela quali quelli elencati negli allegati della L.R. 28/2009.
3. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro – silvo – pastorali, la pulizia della vegetazione infestante di: sentieri, strade, altri manufatti e all'interno dei nuclei abitati individuati dagli Strumenti Urbanistici Generali, nonché gli interventi di miglioramento della qualità ambientale autorizzati dall'Ente gestore che si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche.
- 4.
5. E' vietata l'alterazione delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non autoctone in base a quanto stabilito dalla L.R. 12/95 art. 42 c. c).

E' vietata l'introduzione, anche in contesti domestici, di specie esotiche invasive quali *Acacia dealbata*, *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*, *Agave americana*, *Ligustrum sp.*, *Passiflora caerulea*, *Pittosporum tobira*, *Rosa rugosa*, *Tagetes sp.*

6. Il divieto di cui al precedente comma si estende non soltanto agli individui completi ma anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica (talee, propaggini, rizomi, ecc.) o deputate alla diffusione non vegetativa (semi, spore).
7. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le piante oggetto di interesse agronomico, che possono essere utilizzate a fini produttivi esclusivamente nelle aree agricole (seminativi, vigneti), anche soggetti a coltivazioni arboree (frutteti, oliveti) con l'esclusione delle aree non sottoposte a coltivazione, tra cui i boschi (compresi i castagneti) e le specie oggetto di coltivazione controllata in Orti Botanici o Arboreti.
8. È consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco in quantità limitata ad un consumo personale, fatto salvo quanto previsto da altre specifiche normative di settore.
9. L'esecuzione degli interventi di ingegneria naturalistica è subordinata all'autorizzazione dell'Ente gestore previa approvazione dell'Ente stesso di un piano accompagnato da relazione tecnico-scientifica.

#### **Articolo 14**

*(Tutela del paesaggio)*

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati interventi che comportano danneggiamento, alterazione dei caratteri originari o distruzione di elementi significativi del paesaggio, in particolare di:
  - a) muri a secco
  - b) forme di regimazione tradizionale delle acque
  - c) elementi di suddivisione poderal
  - d) impianto tradizionale delle colture
  - e) fasce terrazzate
  - e) fasce boscate
  - f) crinali e culminazioni
  - g) pareti rocciose
  - h) cavità carsiche
  - i) reticolo idrografico superficiale e ipogeo.

#### **Articolo 15**

*(Deroghe e limitazioni)*

1. L'Ente gestore può introdurre deroghe o limitazioni alle norme del presente Regolamento per fini scientifici, didattici e per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso e per uomini e mezzi appartenenti alle forze di Polizia.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.
4. Sono esclusi da quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 2 i partecipanti, autorizzati, agli interventi tecnici volti a conservare l'equilibrio faunistico all'interno del territorio del Parco. Tali interventi dovranno rispettare quanto stabilito da appositi atti.

### **Articolo 16**

*(Esclusioni)*

1. Le norme del presente regolamento non si applicano al personale ed ai mezzi appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, alla protezione civile e alle strutture di soccorso in genere.

### **Articolo 17**

*(Danneggiamenti)*

1. E' vietato il danneggiamento di strutture presenti nel Parco.

### **Articolo 18**

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è effettuata anche con la collaborazione di associazioni di volontariato che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Ente Gestore.
2. La vigilanza e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate alle Forze di Polizia e del personale istituzionalmente preposto.
3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio in forza delle leggi che disciplinano le singole materie le cui attività di vigilanza sono coordinate con quelle dell'Ente a cura dello stesso.

### **Articolo 19**

*(Sanzioni)*

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. a) della L.R. 12/95 oltre a quanto previsto nella L.R. 28/2009 e dalle specifiche normative di settore.
2. Le specie animali e vegetali attinenti le violazioni delle presenti norme sono confiscate e, ove possibile, reimmesse o destinate a scopi sociali o didattici.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRATARIO COMUNALE